



Lavoratori frontalieri e fiscalità

I lavoratori frontalieri assunti da un datore di lavoro con sede in Svizzera e che abitano all'estero, sono tassati in modo diverso a seconda del paese di frontiera nel quale risiedono. E' interessante conoscere queste differenze di assoggettamento.

I frontalieri

La figura del lavoratore frontaliere, è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in uno Stato e che quotidianamente si recano all'estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la loro prestazione di lavoro.

Il frontaliere è quindi, un dipendente il cui luogo di residenza è all'estero e lavora per un datore di lavoro con sede in Svizzera.

Questa circostanza è la condizione fondamentale che disciplina l'ufficio della migrazione* per il rilascio del permesso per frontalieri* (permesso G – “Per il cittadino straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera senza trasferire la propria residenza”), con la riserva che l'attività lavorativa in Svizzera non si esaurisca a breve termine.

Dal punto di vista legale e di trattamento da parte delle assicurazione sociali, i frontalieri sono considerati come collaboratori attivi in Svizzera, il cui domicilio si trova all'estero.

Permesso G UE/AELS



I **frontalieri** UE/AELS comprendono i cittadini dell'UE/AELS che soggiornano sul territorio di uno Stato dell'UE/AELS e assumono un impiego in Svizzera (salarati) o vi insediano la propria impresa (indipendenti), tornando almeno settimanalmente al proprio domicilio principale all'estero.

I **frontalieri UE-27/AELS** beneficiano della mobilità geografica e professionale sull'intero territorio svizzero. Le zone di frontiera sono state abolite. Questi frontalieri possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera e abitare in qualsiasi regione dell'UE-27/AELS. L'unica condizione applicabile a queste persone è il rientro settimanale al domicilio all'estero.

Il permesso per frontalieri UE/AELS è valevole cinque anni purché sussista un contratto di lavoro di durata indeterminata o superiore a un anno. Se il contratto è stipulato per meno di un anno, la durata di validità del permesso corrisponde a quella del contratto. Le attività lucrative della durata massima di tre mesi per anno civile non soggiacciono a permesso ma alla sola «procedura di notifica».

Dal 1° gennaio 2017 l'ammissione di cittadini croati è retta dall'Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE. I cittadini croati ottengono un permesso per frontalieri G UE/AELS in vista di svolgere un'attività lucrativa, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni transitorie valevoli per la Croazia (zone di frontiera e limitazioni d'accesso al mercato del lavoro).

Frontalieri e fisco

Ai sensi fiscali (Germania, Francia, Italia, Austria e Liechtenstein) i lavoratori frontalieri vengono distinti in due categorie:

- “frontalieri con rientro giornaliero” e
- “frontalieri con rientro settimanale o residenti”

(fa stato quanto si dichiara nel “formulario per i dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte”).

Frontalieri con rientro settimanale o residenti

Le persone che si trovano in Svizzera per svolgere un'attività economica e rientrano regolarmente solo nel fine della settimana alla loro residenza privata all'estero (composta da coniuge e figli) sono ritenute persone con uno status di residente settimanale.

I residenti settimanali sono soggetti a un obbligo fiscale limitato all'introito della loro attività lucrativa sul territorio Svizzero.

I frontalieri residenti in un comune non appartenente alla fascia di frontiera sono tenuti a dichiarare in Italia il reddito da lavoro maturato in Svizzera.

In particolare dovranno pagare l'IRPEF sulla base dell'aliquote previste dallo Stato italiano.

Convenzione contro la doppia imposizione - CDI

Dal punto di vista fiscale, la definizione della persona frontaliera è da intendere come persona che risiede in uno stato contraente, che ha il suo posto di lavoro in Svizzera e che ritorna regolarmente e quotidianamente al suo luogo di residenza estero.

La Svizzera ha firmato con gli Stati limitrofi una convenzione nell'ottica di evitare una "doppia imposizione".

Una breve panoramica:

CDI Germania-Svizzera

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19710196/index.html>

CDI (Art. 15) ...Si considera "frontaliere" una persona che viene impiegato in uno Stato contraente, svolge la propria attività lavorativa in un altro Stato contraente e ritorna regolarmente alla sua abitazione.

Lo status fiscale "frontaliere" è indipendente dal permesso di lavoro corrispondente rilasciato dalla Svizzera.

Se, dopo il lavoro, detta persona non rientra regolarmente al suo domicilio, essa perde la qualità di frontaliere unicamente se, in caso di occupazione durante l'intero anno civile, a causa della sua attività non rientra al proprio domicilio per oltre 60 giorni lavorativi.

Eventuali notti trascorse nello Stato "ospite" e non richieste espressamente dall'azienda, non possono essere considerate nella determinazione della qualifica fiscale.

...A titolo di compensazione, lo Stato contraente nel quale è svolta l'attività può trattenere un'imposta sulle remunerazioni. Tale imposta non può superare il 4,5 per cento dell'ammontare lordo delle remunerazioni se la residenza è provata da un'attestazione ufficiale della competente autorità fiscale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente (sono salve le disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 4 CDI).

CDI Francia-Svizzera

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660170/index.html>

CDI (Art. 4)

...Per i lavoratori frontalieri francesi, il luogo di lavoro in Svizzera è il luogo d'imposizione fiscale.

Si noti qui che i sette cantoni svizzeri di frontiera (BL, BS, SO, VD, VS, NE, JU e BE) hanno concluso un accordo specifico con la Francia sulla tassazione dei lavoratori frontalieri.

Questo accordo specifico stabilisce che i lavoratori frontalieri non sono tassati alla fonte in Svizzera, ma che le loro entrate dall'attività svolta in Svizzera sono tassate esclusivamente nel luogo di residenza, in Francia (a condizione che un certificato di residenza sia allegato al conteggio dello stipendio).

Questi sette cantoni di frontiera, tuttavia, ricevono un versamento compensativo dallo Stato francese nella misura del 4,5% della retribuzione lorda pagata al lavoratore frontaliere.

CDI Italia-Svizzera

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19760043/index.html>

CDI (Art. 15)

Contrariamente a quanto accade con la Francia e la Germania, l'imposizione fiscale in Svizzera per i frontalieri provenienti dall'Italia è uniforme.

I frontalieri sono, senza eccezioni, sottoposti all'imposta alla fonte.

Da parte italiana, invece, l'imposizione si presenta differenziata.

I lavoratori frontalieri che provengono dall'Italia e che lavorano nei cantoni Ticino, Vallese e / o Grigioni e che ritornano in Italia ogni giorno, possono essere esonerati dall'imposta italiana per i redditi derivanti dalla loro attività lucrativa in Svizzera.

In cambio, i cantoni di TI, VS e GR compensano versando ai comuni italiani limitrofi una percentuale dell'importo lordo delle imposte detratte.

Oggi la Svizzera versa all'Italia una **quota (40%)** dell'imposta prelevata sui frontalieri, che è destinata ai Comuni di residenza degli stessi frontalieri a titolo di rimborso per i servizi sociali a loro carico.

In seguito all'adozione del principio della tassazione concorrente, **non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra i due stati**. L'Italia provvederà unilateralmente con il proprio bilancio a ristorare i comuni frontalieri, recependo nella legge di ratifica del nuovo trattato la normativa che oggi regola la distribuzione dei trasferimenti ai comuni, per un ammontare totale equivalente a quanto ricevuto dalla Svizzera.

CDI Liechtenstein-Svizzera –

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20152323/index.html>

CDI (Art. 15)

Le entrate derivanti dall'attività lucrativa dei lavoratori frontalieri che ritornano a casa ogni giorno, vengono tassate esclusivamente nel loro stato di residenza.

Questo vale anche per i frontalieri che lavorano in un istituto di diritto pubblico in cui i due stati contraenti contribuiscono sotto forma comune.

Per contro, i redditi da salari corrisposti ai lavoratori frontalieri attivi in altri settori pubblici (v. CDI summenzionato) sono tassati esclusivamente nello Stato in cui viene versato tale reddito.

CDI Austria-Svizzera –

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19740014/index.html>

CDI (Art. 15)

Dal 1 ° gennaio 2006, il regime che prevale in materia d'imposizione dei lavoratori frontalieri è quello secondo il quale è lo Stato del luogo di lavoro che ha il diritto di tassare interamente i lavoratori frontalieri.

In altre parole i lavoratori frontalieri austriaci che lavorano in Svizzera sottostanno all'imposizione dell'imposta alla fonte in Svizzera.

In cambio, la Svizzera paga all'Austria una quota compensatoria pari al 12,5% dell'imposta alla fonte prelevata sui frontalieri.

Link utili

Ufficio della migrazione	- https://www4.ti.ch/di/home-sp/contatti/ufficio-della-migrazione/
Permesso per frontalieri	- https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/permesso-per-frontalieri-g/
Imposte alla fonte	- https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/fonte.home.php
Doppia imposizione	- https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/0.67.html